Agenzia Entrate
Direzione Regionale dell'Umbria
Ufficio Fiscalità e Compliance

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PERUGIA
28 SET. 2020
Prot. n. 798/20

ORDINE DOTT.COMM.ESPERTI
CONT.PERUGIA
VIA G B PONTANI 3/B
06128 PERUGIA (PG)

OGGETTO: Consulenza giuridica n. 912-4/2020
Associazione/Ordine ORDINE DOTT.COMM.ESPERTI CONT.PERUGIA
Codice Fiscale 94117870546
Istanza presentata il 29/06/2020

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione del DL n. 34 del 2020 , e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia (di seguito anche "l'ordine" o "l'ente") pone un quesito relativo alla corretta applicazione dell'art. 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha istituito un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19".

Il quarto comma del citato articolo 25, al terzo periodo, dispone che: "Il predetto

contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19".

Evidenzia l'istante che, coerentemente con il dettato normativo, le istruzioni per la compilazione dell'istanza necessaria per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, specificano che questo spetta anche "ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, cioè alla data del 31 gennaio 2020 pur in assenza del richiesto calo di fatturato".

Pertanto, osserva l'ordine, l'accezione "a far data" sembra riferirsi alla circostanza che il domicilio fiscale o la sede operativa in uno dei comuni colpiti da eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza debba sussistere già dalla data dell'evento calamitoso e da quella data mantenuta anche successivamente.

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate, con circolare 13 giugno 2020, n.15/E, avente ad oggetto chiarimenti ai fini della fruizione del contributo in questione, al punto 2.1 ha precisato che: "il contributo a fondo perduto COVID-19 spetta anche ai soggetti di cui al comma 1 che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 e che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza dell'emergenza COVID-19 e per i quali, date le difficoltà economiche, non è necessaria la verifica del calo di fatturato".

Prosegue la circolare specificando che "qualora il soggetto richiedente abbia iniziato

l'attività dopo il 31 dicembre 2018 ovvero abbia avuto il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza <<Covid-19>> (.)" il contributo è determinato con i medesimi criteri premiali di cui beneficiano i soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019.

Poiché la circolare utilizza le congiunzioni "e" ed "ovvero" anziché la locuzione "a far data", non è chiaro all'ente istante quali siano i limiti temporali di cui tenere conto ai fini dell'applicazione del beneficio in argomento.

In particolare pone l'esempio di due distinte società, Alfa e Beta, richiedenti il contributo ed entrambe con domicilio fiscale in uno dei comuni interessati dall'evento sismico del 26 ottobre 2016, per cui è stato all'epoca dichiarato lo stato di emergenza, che è ancora in corso alla data del 31 gennaio 2020, chiedendo di conoscere:

- se Alfa ivi ancora localizzata e con attività iniziata in data 10 giugno 2016, pur senza calo di fatturato, sia ammessa al beneficio;
- se Beta ivi ancora localizzata e con attività iniziata in data 23 ottobre 2017, pur senza calo di fatturato, sia ammessa al beneficio.

Chiede inoltre se - con specifico riferimento ai comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto per i quali ritiene sia stato decretato lo stato di emergenza a seguito del loro inserimento nell'allegato due del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 - operino le limitazioni previste dall'art. 1 del predetto decreto legge n. 189/2016 laddove stabilisce che: "Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

In merito all'ambito temporale di efficacia della norma l'ente ritiene che il possesso del requisito del domicilio fiscale o della sede operativa in un comune per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza debba sussistere già alla data dell'evento calamitoso e da quella data mantenuto ininterrottamente anche successivamente.
Per quanto riguarda il secondo quesito, l'istante ritiene che anche i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nei sei comuni avanti specificati possano accedere al contributo a fondo perduto in questione, indipendentemente dalle limitazioni previste dall'art. 1 del decreto legge n. 189/2016.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con l'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, nell'ambito del Titolo II dedicato al «Sostegno all'impresa e all'economia», è stato introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate e destinato ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19".

In particolare, il predetto articolo prevede che «è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» (di seguito, contributo a fondo perduto COVID-19).

Il menzionato articolo 25 individua ai commi 2 e 3 le condizioni che devono sussistere ai fini dell'accesso al contributo a fondo perduto COVID-19.

In particolare, è necessario che:

1. nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019 per i soggetti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare), l'ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, o i compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo TUIR, non siano superiori a 5 milioni di euro;
2. l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Anche in assenza del suddetto requisito del calo del fatturato, per quanto previsto al successivo comma 4 dell'art. 25 in esame, possono fruire del contributo a fondo perduto i soggetti che "a far data dall'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19".

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito, prima con circolare 13 giugno 2020, n. 15/E, poi con circolare 21 luglio 2020, n. 22/E e, da ultimo, con circolare 20 agosto 2020, n. 25/E.

In particolare la circolare 21 luglio 2020, n. 22/E, ha risolto i quesiti posti dall'istante. Infatti al punto 5.2 viene data risposta ad un quesito analogo specificando che: "Il comma 4 del citato articolo 25 stabilisce che possano fruire del contributo qui in esame, anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi, i soggetti che, «a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19». La disposizione normativa richiede i seguenti elementi:

a) il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da un evento calamitoso;

b) i menzionati stati di emergenza dovevano essere ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020);

c) tale domicilio fiscale o la sede operativa fiscale fosse stabilito in tali luoghi, a far data dall'insorgenza dell'originario calamitoso evento.

Al riguardo si rappresenta che la lista individuata nelle istruzioni dell'istanza, come del resto chiarito dall'inciso "indicativa e non esaustiva" non rappresenta un elenco tassativo dei predetti comuni (...)".

Alla luce di quanto sopra espresso e nel presupposto che il soggetto richiedente il contributo abbia il domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni colpiti da un evento calamitoso il cui conseguente stato di emergenza sia «ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020» (elemento fattuale la cui valutazione non può essere effettuata in sede in interpello), si ritiene di concordare con la soluzione proposta dall'istante e, con specifico riferimento al caso esemplificativo avanti

prospettato, la sola società Alfa potrà avere diritto al contributo restandone conseguentemente esclusa la società Beta.

Con specifico riferimento ai soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nei territori dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto la stessa circolare ha chiarito che questi - essendo inseriti fra i comuni individuati nell'Allegato 2 del decreto legge n. 189/2016 - possono fruire del contributo in esame, anche in assenza del requisito del calo del fatturato, sempre che tale domicilio o sede operativa fosse stabilito in tali luoghi a far data dall'insorgenza dell'originario evento calamitoso.

IL DIRETTORE REGIONALE

Stefano Veraldi

(firmato digitalmente)

ODCECPG - PEC

Da: dr.umbria.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Inviato: venerdì 25 settembre 2020 12:22
A: SEGRETERIA@ODCECPERUGIA.LEGALMAIL.IT
Oggetto: TRASMISSIONE PARERE D.R UMBRIA.CONSULENZA GIURIDICA 912-4/2020.ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI PERUGIA [ENTRATE|AGEDRUMB|REGISTRO UFFICIALE|11938|25-09-2020][162091613|156443487]
Allegati: AGEDRUMB_11938_2020_982.pdf.p7m; AGEDRUMB_11938_2020_982_All1.pdf; InfoProtocollo.txt; Segnatura.xml

Invio di documento protocollato

Oggetto: TRASMISSIONE PARERE D.R UMBRIA.CONSULENZA GIURIDICA 912-4/2020.ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI PERUGIA
Allegati: 3
"Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali".
Questo messaggio contiene file firmati digitalmente (formato .p7m). Per avere indicazioni sui possibili software per la visualizzazione e la verifica dei documenti firmati digitalmente consultare il sito dell Agenzia per l Italia digitale (www.digitpa.gov.it).

InfoProtocollo.txt
<AOO>AGEDRUMB</AOO><NUMERO_PROTOCOLLO>11938</NUMERO_PROTOCOLLO><DATA>25/09/2020<
/DATA><REGISTRO> REGISTRO UFFICIALE </REGISTRO>

Il documento allegato e' stato registrato dall'amministrazione AGE,
aoo DIREZIONE REGIONALE DELL'UMBRIA,
sul registro REGISTRO UFFICIALE,
con numero 11938 e data 25/09/2020